



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione

A cura di:

Giovanni Fanticini – settore civile

Gennaro Sessa – settore penale

APRILE 2023



Settore Civile

(a cura di Giovanni Fanticini)

RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 11037 del 27 aprile 2023, Presidente A. Manna, Relatore I. Tricomi

COMUNITÀ EUROPEA. Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea - Conferimento a personale civile estraneo all'Amministrazione di incarichi annuali di insegnamento ex artt. 2, comma 1, della l. n. 1023 del 1969 e 1 del d.m. 20 dicembre 1971 - Clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE - Interpretazione - Compatibilità della normativa italiana con quella europea.

La Sezione Lavoro ha chiesto, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alla Corte di Giustizia di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni di interpretazione del diritto dell'Unione:

a) se la clausola 5 "Misure di prevenzione degli abusi" dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio n. 1999/70/CE, debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella italiana di cui agli artt. 2, comma 1, della l. n. 1023 del 1969 e 1 del d.m. 20 dicembre 1971, che autorizza, ai sensi dell'art. 7 del d.m. 20 dicembre 1971, il conferimento a personale civile estraneo all'Amministrazione dello Stato di incarichi di insegnamento nelle materie non militari presso le scuole, gli istituti e gli enti della Marina e dell'Aeronautica militare "per la durata massima di un anno scolastico", senza prevedere: l'indicazione di ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo di detto incarico, come espressamente previsto all'art. 4 del sopraindicato d.m.; la durata massima totale dei contratti a tempo determinato e il numero massimo dei rinnovi; le misure risarcitorie per tali docenti per i danni eventualmente subiti in caso di reiterazione nella stipula di detti contratti insegnamento, peraltro impossibile la loro stabilizzazione in mancanza di un ruolo in dette scuole;

b) se costituiscano ragioni obiettive, ai sensi della citata clausola 5, punto 1, le esigenze di organizzazione del sistema degli istituti, scuole ed enti della Marina e dell'Aeronautica militare, sicché la normativa italiana innanzi richiamata - che per il conferimento di incarichi di docenza a personale estraneo a detti istituti, scuole ed enti militari, non stabilisce condizioni per ricorrere al lavoro a termine in coerenza con la Direttiva 1999/70/CE e l'allegato Accordo quadro e non prevede il diritto al risarcimento del danno - è compatibile con il diritto dell'Unione europea.

QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 9530 del 7 aprile 2023, Presidente G. Raimondi, Relatore G. Michellini

LICENZIAMENTI. Tutela reintegratoria ex art. 2, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015 - Ambito applicativo - «Casi di nullità espressamente previsti dalla legge» - Contrasto con la legge di delega (art. 1, comma 7, lett. c), l. n. 183 del 2014) - Questione di legittimità costituzionale.

La Sezione Lavoro ha sollevato – in riferimento all’art. 76 Cost. ed altri eventuali parametri derivati – questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, nella parte in cui limita ai casi di nullità «*espressamente previsti dalla legge*» la tutela reintegratoria, in contrasto con la legge di delega (art. 1, comma 7, lett. c), l. 10 dicembre 2014, n. 183), la quale disponeva il diritto alla reintegrazione – oltre che per i licenziamenti discriminatori – per tutti i «*licenziamenti nulli*», senza operare distinzioni tra nullità codificate e invalidità da ricollegare a categorie civilistiche generali.

Sezione Quinta civile, ordinanza interlocutoria n. 9956 del 13 aprile 2023, Presidente F. Sorrentino, Relatore A. Dell’Orfano

TRIBUTI. IMU - Immobile occupato abusivamente - Denuncia agli organi preposti - Impossibilità di liberazione - Esenzione dal pagamento dell’imposta - Questione di legittimità costituzionale della originaria formulazione dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011.

La Sezione Quinta civile ha disposto, ai sensi degli artt. 134 Cost. e 23 della l. n. 87 del 1953, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3, comma 1, all’art. 42, comma 2, ed all’art. 53, comma 1, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 (nella sua formulazione originaria, applicabile *ratione temporis*), nella parte in cui non prevede l’esenzione dal pagamento dell’IMU nell’ipotesi di occupazione abusiva dell’immobile, che non possa essere liberato pur in presenza di denuncia agli organi istituzionali preposti.

TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 10336 del 18 aprile 2023, Presidente A. Valitutti, Relatore R. Caiazzo

TASSO DI INTERESSE. Fornitura di servizi medici - Interessi moratori *ex d.lgs. n. 231 del 2002* - Strutture private sanitarie - Equiparabilità alle farmacie e loro sottrazione all'applicazione degli interessi *ex d.lgs. n. 231 del 2002* ovvero loro assimilabilità alle imprese sanitarie.

La Sezione Prima civile, in tema di fornitura di servizi medici, ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione afferente alla equiparabilità delle strutture private sanitarie alle farmacie e alla conseguente loro sottrazione, al pari di queste, all'applicazione degli interessi di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 ovvero alla loro assimilabilità ad imprese commerciali nell'attività di forniture di servizi medici, fatta eccezione per la dispensazione dei soli farmaci di classe A.

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 11111 del 27 aprile 2023, Presidente G. Travaglino, Relatore P. Gianniti

PROCESSO CIVILE. GIUDIZIO DI CASSAZIONE. Errore di percezione del contenuto oggettivo della prova – Deducibilità con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – Motivo di revocazione *ex art. 395, n. 4, c.p.c.* - **Contrasto.**

La Sezione Terza civile ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, oggetto di contrasto nella giurisprudenza delle Sezioni semplici, se il cd. travisamento della prova – inteso come errore di percezione che sia caduto sulla ricognizione del contenuto oggettivo della stessa – sia denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c. (sempre che investa una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere di decisività), ovvero sia invocabile unicamente come motivo di revocazione ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c..

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE PRIMA

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 9223 del 3 aprile 2023, Presidente M. Cristiano, Relatore C. Crolla.

FALLIMENTO. Opposizione allo stato passivo - Prenotazione di alloggio cooperativo - Trascrizione della domanda di accertamento giudiziale della trascrizione con susseguente sentenza di accoglimento e trascrizione della scrittura privata autenticata giudizialmente - Effetti - Credito del promissario acquirente per mancata esecuzione del preliminare - Attribuibilità del privilegio speciale.

In tema di opposizione allo stato passivo, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della seguente questione: se, in caso di prenotazione di alloggio cooperativo, la combinazione tra gli effetti della trascrizione della domanda diretta ad ottenere l'accertamento giudiziale delle trascrizioni, seguita dalla sentenza di accoglimento *ex art.* 2652, comma 1, n. 3, c.c., e gli effetti della successiva trascrizione ai sensi dell'art. 2657 c.c. della scrittura privata autenticata giudizialmente possa (o meno) produrre l'ulteriore effetto equipollente alla trascrizione volontaria del contratto preliminare ai fini dell'attribuzione del privilegio speciale sull'immobile oggetto dell'atto dispositivo, che assiste il credito del promissario per la mancata esecuzione del preliminare.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 10152 del 17 aprile 2023, Presidente G. Bisogni, Relatore A. Fidanzia.

FAMIGLIA. Assegno divorzile - Coniuge più debole dedicatosi alla cura della famiglia per lungo tempo - Possibilità di attribuire parte dei frutti economici dell'attività dell'altro in mancanza di pregressi trasferimenti di beni in suo favore - Equità.

In tema di assegno divorzile, la Prima Sezione ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolarità della questione relativa alla possibilità di attribuire all'ex coniuge più debole, dedicatosi per lungo tempo alla cura della famiglia, parte dei frutti economici dell'attività dell'altro, in una situazione in cui non risultino avvenuti trasferimenti di beni tra i coniugi né in corso di matrimonio, né in sede di separazione.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 10275 del 18 aprile 2023, Presidente A. Valitutti, Relatore A. Casadonte.

SPESE GIUDIZIALI CIVILI. Giudici onorari - Doppia indennità di udienza ex art 4, d.lgs. n. 273 del 1989 - Nozione di udienza.

In tema di indennità per i giudici onorari, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla nozione di udienza ai fini dell'applicabilità ai giudici onorari della doppia indennità d'udienza ex art 4, d.lgs. n. 273 del 1989.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 10415 del 18 aprile 2023, Presidente A. Valitutti, Relatore A.M. Perrino.

IMMIGRAZIONE. STRANIERI. Espulsione dello straniero - Rapporto di convivenza “*more uxorio*” - Condizione ostativa.

In tema di espulsione del cittadino straniero, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa all'incidenza del rapporto di convivenza “*more uxorio*”, instaurato dallo straniero con una cittadina italiana, sulla valutazione di inespellibilità.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 10473 del 19 aprile 2023, Presidente M. Meloni, Relatore R.G. Conti.

CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Servizio pubblico di trasporto - Determinazione della misura percentuale della copertura del costo operativo e dei contributi di esercizio - Applicabilità, a tali fini, delle norme richiamate nel contratto ovvero dell'art. 37 della l.r. Lazio n. 30 del 1998 e della delibera regionale determinativa della spesa - Giudizio di legittimità sulla delibera della giunta regionale e limiti della giurisdizione del giudice ordinario.

In tema di servizio pubblico di trasporto, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare complessità delle questioni di diritto poste a base dei motivi di ricorso, afferenti alla determinazione della misura percentuale della copertura del costo operativo e dei contributi di esercizio, dovendosi accertare

se, a tali fini, trovino applicazione l'art. 37 della l.r. Lazio n. 30 del 1998, istitutiva del Fondo regionale trasporti, alimentato annualmente sulla base della legge di bilancio della

Regione, e la delibera della giunta regionale determinativa della spesa, benché non richiamati nel contratto intercorso tra società ed enti locali, ovvero gli artt. 4, lett. b), d.lgs. n. 422 del 1997, 19, comma 5, e 24, commi 2 e 5, l.r. Lazio n. 30 del 1998, indicati nel testo contrattuale,

se le predette determinazioni contrattuali abbiano portata dirimente,

se il giudizio di legittimità della delibera della giunta travalichi i limiti della giurisdizione del giudice ordinario.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 10590 del 20 aprile 2023, Presidente V. Valitutti, Relatore C. Parise.

RICORSO PER CASSAZIONE. Revocazione - Errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. - Tardività del ricorso per cassazione - Pronuncia priva di esplicazione del processo logico-interpretativo sul dato fattuale di riferimento.

In tema di revocazione, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla rilevanza dell'errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., nel caso in cui la tardività del ricorso per cassazione sia stata pronunciata senza testuale esplicazione di un processo logico-interpretativo sul dato fattuale di riferimento.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 10700 del 10 aprile 2023, Presidente A. Valitutti, Relatore D. Valentino.

SOCIETÀ. Annullamento di delibera assembleare e responsabilità dell'amministratore ex art. 2476 c.c. - Azione esercitata dal socio - Decesso di quest'ultimo - Conseguenze - Legittimazione degli eredi alla prosecuzione del giudizio ovvero improcedibilità dell'azione.

In tema di annullamento della delibera di società di capitali e di responsabilità, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alle conseguenze derivanti dalla morte del socio che ha esercitato l'azione, dovendosi stabilire se esista la legittimazione degli eredi – in quanto tali, anche se non soci a loro volta – del socio che ha promosso azione di annullamento di delibera assembleare e di responsabilità, ai sensi dell'art. 2476 c.c., a proseguire il giudizio promosso o se il processo divenga improcedibile, essendo venuto a mancare il socio impugnante, unico legittimato ad agire ex art. 2476 c.c..

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 10703 del 20 aprile 2023, Presidente A. Valitutti, Relatore A.M. Perrino.

IMMIGRAZIONE. STRANIERI. Decreto di espulsione dello straniero dal territorio nazionale - Condanna Penale a carico del predetto - Diritto a restare in Italia per scontare la pena.

In tema di espulsione dello straniero dal territorio nazionale, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla sussistenza del diritto dello straniero condannato a restare in Italia per scontare la pena, ancorché investito del provvedimento di espulsione, alla luce della sentenza della Corte cost. n. 78 del 2007.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 10740 del 20 aprile 2023, Presidente A. Valitutti, Relatore A. Casadonte.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Consiglieri comunali e di quartiere - Indennità - Parificabilità delle sedute delle conferenze dei capigruppo, della conferenza di programmazione e dell'ufficio di presidenza alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti.

In tema di pubblica amministrazione e, specificamente, di consiglieri comunali e di quartiere, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la valenza nomofilattica della questione relativa alla parificabilità, ai fini del riconoscimento del gettone di presenza, delle sedute delle conferenze dei capigruppo, della conferenza di programmazione e dell'ufficio di presidenza alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 11304 del 28 aprile 2023, Presidente-relatore G. Bisogni.

CONTRIBUTI PUBBLICI. Finanziamento pubblico - Termine per la rendicontazione delle spese sostenute - Pagamento dei creditori mediante assegno - Momento del pagamento - Consegna del titolo o riscossione dello stesso da parte del creditore.

In tema di finanziamento pubblico erogato per la realizzazione di progetti con fondi comunitari, sottoposto a termine per la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, per la trattazione della questione riguardante l'individuazione del momento del pagamento

della spesa se eseguito mediante assegno bancario e, cioè, se esso debba farsi coincidere con la consegna del titolo al creditore ovvero col suo incasso da parte del medesimo.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE SECONDA

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 9836 del 13 aprile 2023, Presidente A. Carrato, Relatore D. Poletti

CONTRATTI. Mediazione - Diritto alla provvigione - Presupposti - Conferimento incarico - Necessità - Esclusione - Messa in relazione delle parti - Rilevanza.

In tema di contratto di mediazione, la Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla eventuale necessità, ai fini del riconoscimento del diritto di provvigione, dell'esistenza di un formale incarico o se sia invece sufficiente la circostanza che la parte si sia avvantaggiata dell'opera del mediatore.

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 9856 del 13 aprile 2023, Presidente L.G. Lombardo, Relatore A. Carrato

IMPUGNAZIONI CIVILI

Ricorso per cassazione - Impugnazione tardiva ex art. 327 c.p.c. - Parte contumace in appello per vizi della *vocatio in ius* - Ammissibilità.

In tema di impugnazioni, la Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla eventuale applicazione dell'art. 327, comma 2, c.p.c. nel caso di ricorso per cassazione proposto dalla parte rimasta contumace nel giudizio di secondo grado, in ragione di vizi della *vocatio in ius* afferenti all'atto di appello alla stessa notificato.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TERZA

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 10698 del 20 aprile 2023, Presidente D. Sestini, Relatore C. Graziosi

INADEMPIMENTO. Fornitura acqua potabile - Controlli sul rispetto dei parametri di potabilità - Soggetto obbligato - Valutazione ai fini della verifica dell'inadempimento.

In tema di servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, la Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa all'individuazione del soggetto obbligato all'esecuzione dei controlli relativi alla potabilità dell'acqua fornita (se il gestore del servizio oppure l'azienda sanitaria territorialmente competente), ai fini della verifica dell'inadempimento del gestore lamentato dagli utenti.

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 11301 del 28 aprile 2023, Presidente R.G.A. Frasca, Relatore A. Scrima.

LOCAZIONE. Riduzione del canone di locazione ex l. n. 135 del 2012 – Ambito di applicazione – Applicabilità ai contratti stipulati dagli enti pubblici per uso abitativo.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la novità della questione relativa all'ambito di applicazione oggettivo della riduzione del 15% del canone di locazione dovuto dagli enti pubblici, disposta dalla l. n. 135 del 2012 a fini di contenimento della spesa pubblica, in particolare se la stessa si riferisca anche ai contratti stipulati per uso abitativo.

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 11302 del 28 aprile 2023, Presidente A. Spirito, Relatore D. Sestini.

ASSICURAZIONE. Assicurazione della responsabilità civile - Pluralità di polizze relative al medesimo rischio - Azione di regresso ex art. 1910, comma 4, c.c. - Ripartizione dell'indennizzo - Criterio.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la novità (nonché la natura nomofilattica) della questione relativa al criterio di ripartizione dell'indennizzo, tra più assicuratori del medesimo rischio, nell'ambito dell'azione di regresso ex art. 1910, comma 4, c.c., in particolare se il relativo onere debba suddividersi in parti uguali ovvero in proporzione dei rispettivi massimali.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE QUINTA

Sezione Quinta civile, ordinanza interlocutoria n. 10782 del 21 aprile 2023, Presidente E. L. Bruschetta, Relatore S. Leuzzi.

SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE. PROCESSO TRIBUTARIO. Sanzioni - Disciplina più favorevole introdotta dal d.lgs. n. 158 del 2015 - Principio del *favor rei ex art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997 - Applicabilità d'ufficio - Compatibilità con le preclusioni proprie del processo tributario.*

La Sezione Quinta civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della seguente questione: se, in applicazione del principio del trattamento sanzionatorio più favorevole al contribuente, stabilito dall'art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997, il revisionato sistema sanzionatorio tributario, contemplato dal d.lgs. n. 158 del 2015 e vigente dal 1° gennaio 2016 (come modificato dall'art. 1, comma 133, l. n. 208 del 2015), sia suscettibile di essere automaticamente e retroattivamente applicato anche d'ufficio, in virtù della condizione assorbente dell'essere il processo ancora in corso e, dunque, se la materia delle sanzioni si collochi al di fuori dell'alveo delle preclusioni proprie del processo tributario e/o se e in che misura essa vi soggiaccia.

Sezione Quinta civile, ordinanza interlocutoria n. 11044 del 27 aprile 2023, Presidente E. L. Bruschetta, Relatore G. La Rocca.

SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE. TRIBUTI. Irregolare introduzione nel territorio dello Stato di orologi di marchi prestigiosi -Sanzioni e confisca - Depenalizzazione del reato di contrabbando semplice intervenuta con il d.lgs. n. 8 del 2016 - Termini per la riscossione dei diritti doganali e per l'applicazione delle sanzioni.

La Sezione Quinta civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa all'irrogazione di sanzioni e confisca di orologi con marchi prestigiosi, oggetto di irregolare introduzione nel territorio dello Stato, avendo la parte ricorrente dedotto che: 1) a seguito della depenalizzazione del reato di contrabbando semplice intervenuta con il d.lgs. n. 8 del 2016, la normativa di riferimento deve essere individuata nella legge n. 689 del 1981, con la conseguenza che per le evasioni di imposta da euro 4.000,00 sino a euro 49.999,99 l'azione dello Stato per la riscossione del diritto doganale, come per l'applicazione delle sanzioni e il sequestro e la confisca delle cose, soggiace all'obbligo di notificazione degli atti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data di accertamento della violazione ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione; 2) a seguito della suddetta

depenalizzazione, deve affermarsi l'inapplicabilità dei termini previsti dall'art. 84, comma 3, TULD.

Settore Penale

(a cura di Gennaro Sessa)

QUESTIONI RIMESSE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Prima, udienza dell'11/04/2023 (dep. 18/04/2023), ord. n. 16525, Pres. F. Casa, Rel. S. Aprile.

MISURE CAUTELARI – PERSONALI – IMPUGNAZIONI – APPELLO – DECISIONE – PROCEDIMENTO – Acquisizione di nuovi elementi probatori – Possibilità – Sussistenza – Contrasto di giurisprudenza – Rimessione alle Sezioni Unite.

La Prima Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione:

“Se, in sede di giudizio di appello *ex art.* 310 cod. proc. pen., proposto dall'imputato avverso provvedimenti in materia di misure cautelari personali, l'oggetto della cognizione sia delimitato dai motivi e dagli elementi sui quali è fondata la richiesta *ex art.* 299 cod. proc. pen. presentata al giudice e sui quali questi ha deciso, sicché il giudice di appello non possa assumere, a sostegno della decisione, elementi acquisiti dalle parti successivamente all'adozione del provvedimento”.